



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE

R.P.U. 221-1/2024

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 221 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2024 avente ad oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. Codice della crisi, su ricorso proposto da:

██████████, nato a Quarto (NA) il 27/01/1961 (C.F. ██████████) e ██████████
██████████, nata a Marano di Napoli il 28/01/1965 (C.F. ██████████), entrambi residenti
in ██████████ alla ██████████;

- *Ricorrenti;*

CONCLUSIONI

I ricorrenti, con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 68, primo comma, CCII, hanno chiesto l'omologa del piano nelle versioni da ultimo aggiornate del 6 agosto 2024 e del 8 ottobre 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 5 luglio 2024, i coniugi ██████████ e ██████████, assistiti e coadiuvati dalla Globoutenti ADV – Associazione Nazionale dei Consumatori, in persona del presidente, dott. Francesco Di Gennaro, e dall'avv. Federica Vanacore, rispettivamente nelle qualità di *advisor* e di gestore della crisi, hanno proposto un piano familiare di ristrutturazione dei debiti al fine di risolvere la propria crisi da sovraindebitamento.

Per quanto attiene ai presupposti soggettivi di accesso alla procedura, si osserva che i ricorrenti possono essere qualificati come sovraindebitati ai sensi dell'art. 2 lett. c) CCII, attesa la loro attuale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con i soli redditi, allo stato, disponibili.

Il gestore della crisi, infatti, ha quantificato lo squilibrio patrimoniale mensile in euro 681,03, pari alla differenza tra l'importo di euro 1.024,69 (equivalente all'ammontare del fabbisogno familiare, inclusi gli



importi destinati al soddisfacimento delle le rate mensili del mutuo ipotecario) ed il reddito mensile conseguito dai coniugi nell'anno 2024 e rappresentato, in sostanza, esclusivamente dalla pensione d'invalidità, di euro 343,66 mensili, percepita dalla sig.ra Gargano.

Considerato che l'esposizione debitoria complessiva dei ricorrenti è stata calcolata dall'OCC in euro 86.047,04 (cui va aggiunta la frazione di credito precisata tardivamente dalla Regione Campania ed in ogni caso contemplata dal gestore nelle ultime modifiche apportate al piano – cfr. relazione conclusiva del 06/08/2024; note finali dell'OCC del 08/10/2024) appare evidente l'inadeguatezza del reddito attualmente a disposizione dei ricorrenti in relazione alle obbligazioni maturate.

In ragione del consistente disavanzo familiare, i ricorrenti hanno rappresentato che il sig. [REDACTED], in quanto loro convivente e compagno della di loro figlia, [REDACTED], anch'essa convivente, contribuisce alle spese familiari comuni e provvede a quelle personali della compagna e della figlia [REDACTED], di 1 anno.

I coniugi rivestono altresì la qualifica di consumatori, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII: [REDACTED], come già detto, è inoccupata e percettrice di una pensione d'invalidità di euro 343,66 mensili, mentre il sig. [REDACTED] ha cessato l'attività di lavoratore autonomo (meccanico) intrapresa nel 1989, cui si è accompagnata, ad intervalli irregolari, l'attività di lavoro subordinato, prestata da ultimo presso la Nuova Edilizia Mar. Cast. S.r.l. (come si ricava dall'estratto previdenziale prodotto), fino all'intervenuto licenziamento del 2018 (cfr. sempre estratto previdenziale, [REDACTED]). Successivamente, le necessità familiari sono state affrontate mediante l'indennità di disoccupazione del sig. Urzo e la misura temporanea del reddito di cittadinanza per gli anni 2022 e 2023.

La domanda presentata è completa del contenuto minimo imposto dall'art. 67 co. 2 CCII.

La complessiva debitoria deriva prevalentemente dalla stipula del mutuo ipotecario con l'Istituto San Paolo – IMI s.p.a. risalente al 18/05/2001 (rep. 3841 - racc. n. 774) per l'importo complessivo di € 25.000,00 (lire 50.000.000) finalizzato all'acquisto di un'immobile adibito a residenza familiare in [REDACTED] alla [REDACTED]. La restante parte dei debiti scaduti riguarda gli oneri condominiali e tributi non pagati, ai quali vanno aggiunti i compensi dei professionisti che hanno lavorato per la presentazione del piano, da soddisfare in prededuzione.

Nell'espore l'elenco dei creditori, l'OCC ha suddiviso le masse passive tra i due coniugi ai sensi dell'art. 66, terzo comma, CCII, specificando che il mutuo ipotecario e gli oneri condominiali gravano su entrambi i coniugi, mentre le altre pendenze gravano solo su [REDACTED].



Nella esposizione della situazione patrimoniale, i coniugi hanno dichiarato di essere contitolari dell'immobile adibito a residenza familiare, oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E n. 229/2021, attualmente sospesa.

Invece, con riferimento al patrimonio mobiliare, il gestore ha evidenziato che [REDACTED] [REDACTED] è proprietario dei veicoli: tg. FR533RN (che a detta del gestore della crisi, nella relazione a pag. 7, sarebbe incidentato e non marciante); DE664XD (che stando a quanto riportato dal gestore sarebbe sottoposto a fermo amministrativo e stimato in soli euro 500,00); FR891YB (acquistato da Alessia Urzo, altra figlia del proponente, e stimato, sempre dal gestore nella predetta relazione, in euro 5.000,00).

[REDACTED], invece, è titolare di un conto bancoposta, di una carta PostePay e di un libretto postale cointestato con il marito, sul quale vengono accreditati gli importi di cui alla predetta pensione di invalidità.

Ai fini di un'agevole composizione della crisi, la fattibilità del piano di ristrutturazione è garantita in via esclusiva dalla provvista di euro 72.847,70 messa a disposizione dalla secondogenita [REDACTED] [REDACTED], lavoratrice dipendente della Sangiorgio It Wash S.r.l. dove percepisce uno stipendio medio mensile di euro 1.500,00 circa. Per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, dunque, la figlia dei ricorrenti provvederà al versamento, in un'unica soluzione, di euro 15.000,00 entro un mese dall'omologa ed al pagamento di n. 112 rate mensili da euro 520,00 circa. L'impegno finanziario è stato giudicato sostenibile da parte dell'OCC tenuto conto della stabilità lavorativa e del reddito percepito dalla [REDACTED] (cfr. pag. 14 relazione attestativa).

Nel **piano** si prevedono quattro classi di creditori e si propone:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili vantati dall'OCC e *dall'advisor*, calcolati in complessivi euro 10.432,72, con la precisazione che il compenso spettante all'OCC dovrà essere meramente accantonato, dovendo provvedersi al materiale pagamento dello stesso soltanto all'esito della procedura e previa liquidazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 71, quarto comma, Codice della crisi;
- Il pagamento integrale del credito con privilegio immobiliare vantato dalla Penelope SPV S.r.l., quantificato in complessivi euro 44.022,26, mediante il versamento di n. 72 rate mensili a partire dal 1° mese dall'omologa;
- Il pagamento integrale dei crediti con privilegio mobiliare vantati da: Agenzia delle Entrate Riscossione; Regione Campania; Municipia S.p.a. e So.Ge.r.t. S.p.a., quantificati rispettivamente in € 2.704,89; € 2.333,58; € 3.319,21 ed € 4.977,14, da soddisfare a partire dalla rata n. 73 fino alla rata n. 101;



- Il pagamento parziale dei crediti chirografari vantati da Agenzia delle Entrate Riscossione, dal Condominio e dagli avv.ti Testa – Loffredo, da soddisfare nella misura del 20%, ossia nelle minori somme quantificate dall'OCC rispettivamente in € 388,33, € 2.795,49 ed € 187,84, a partire dalla rata n. 101 alla rata n. 108.

Sopraggiunta la scadenza del termine ex art.70, comma 3, CCII, pervenivano al gestore le osservazioni della Regione Campania, con le quali l'ente faceva rilevare la sussistenza di un maggior credito per euro 1.686, 24. Il gestore modificava il piano nel senso di ricomprendere anche tale ulteriore importo e ne prevedeva, però, il pagamento in via postergata, con le rate da n. 109 a 112 del piano. Tuttavia il Tribunale evidenzia che ove si procedesse nel senso prospettato dal gestore, vi sarebbe una alterazione delle cause legittime di prelazione, dal momento che verrebbe assicurato il pagamento dei creditori chirografari prima di procedere al pagamento delle somme dovute ai creditori muniti di privilegio (il credito della Regione Campania, infatti, è assistito da privilegio, come segnalato dallo stesso gestore). Ciò quindi comporterà la modifica della scansione temporale dei pagamenti previsti nel piano da ultimo modificato, nel senso di prevedere il pagamento di tale ulteriore importo in un momento comunque antecedente al pagamento dei creditori chirografari.

Fatta tale premessa, si precisa che non sono pervenute opposizioni da parte del creditore ipotecario, né da parte di altri creditori. Come già rappresentato, infatti, molti creditori si sono costituiti al solo scopo di precisare il corretto ammontare del credito vantato. Importi di cui, poi, il gestore ha tenuto conto nella formulazione del piano effettuata con la relazione di agosto e di ottobre, apportando le opportune modifiche al piano.

Al vaglio di ammissibilità si affianca, poi, il cd. giudizio di “meritevolezza”.

Secondo l'art. 69 CCII, costituisce condizione soggettiva ostativa per l'accesso al piano l'aver “*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”. Contestualmente, all'art. 68 co. 2 CCII è fatto onere all'OCC di relazionare su “*a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte*”.

Le norme menzionate si pongono in sostanziale continuità con la precedente normativa contenuta nella L. 3/2012 e, dunque, anche a seguito della riforma permane invariato il giudizio sulla “meritevolezza” del debitore che versi in colpa grave, dolo o frode. Al Tribunale spetta il compito di individuare le condotte debitorie che non siano state informate a principi di sana e diligente gestione patrimoniale dei propri interessi, allo scopo di inibire l'accesso alla procedura ai soggetti che abbiano assunto obbligazioni in maniera ingiustificata o con la consapevolezza di non potervi adempiere, in contrasto con la *ratio* premiale



dell'istituto. Al giudizio negativo del Tribunale sono sottratti invece i debitori che versano in colpa lieve, mossi da mera leggerezza nelle scelte di consumo o vittime degli abusi del mercato creditizio.

Tanto premesso in punto di diritto, non sono emerse condotte gravemente colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano. Dalla relazione particolareggiata emerge che i debitori hanno fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita domestica (l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione).

Il mutato scenario economico va attribuito essenzialmente all'incremento delle necessità familiari ed alla riduzione del reddito conseguito dal nucleo: l'OCC ha rappresentato che il sig. ██████████, dopo la scelta di cessare l'attività di meccanico, al fine di sostenere economicamente il nucleo familiare, ha affrontato, per un breve periodo, il trasferimento a Piacenza dove ha prestato la sua ultima attività di lavoro subordinato ed è, allo stato, inoccupato. A complicare il quadro economico del nucleo familiare sono sopraggiunti, poi, anche i problemi di salute della Gargano, che sono stati solo in parte mitigati dalla pensione di invalidità riconosciuta.

Queste circostanze, come è agevole intuire, non potevano essere ragionevolmente previste dai coniugi al momento dell'assunzione, nel 2001, dell'obbligazione di maggiore peso economico (mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare).

Pertanto, alla luce dei dati raccolti e delle considerazioni sopra svolte, si ritiene omologabile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore oggetto del presente procedimento.

In virtù dell'art. 71 co. 2 CCII, l'organo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario.

P.Q.M.

OMOLOGA il piano predisposto nell'interesse di ██████████, nato a Quarto (NA) il 27/01/1961 (C.F. ██████████) e ██████████, nata a Marano di Napoli il 28/01/1965 (C.F. ██████████), entrambi residenti in ██████████ alla ██████████, nella formulazione di cui alla relazione da ultimo depositata dal gestore in data 7 ottobre 2024 e con le precisazioni ricavabili dal presente decreto, per quanto attiene alla tempistica dei pagamenti dei crediti privilegiati inseriti in seguito alle osservazioni tardive di Regione Campania ed alla necessità di prevedere al mero accantonamento delle somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi, come richiesto dall'art. 71, quarto comma, Codice della crisi;

DICHIARA chiusa la procedura a norma dell'art. 70 co. 7 CCII;



ATTRIBUISCE all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 71 CCII;

DISPONE che il presente provvedimento, in uno al piano omologato, nelle versioni integrate del 06/08/2024 e del 08/10/2024, sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli Nord a norma del combinato disposto ricavabile dall'art. 70 CCII, co. 1 e 7;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori adempimenti.

Aversa, 25 novembre 2024.

Il Giudice

Dott. Luciano Ferrara